

Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio

MILANO

Regolamento della Sezione a Pagamento

presso il

PIO ALBERGO TRIVULZIO

Art. 1° — Presso il Pio Albergo Trivulzio di Milano funziona la speciale sezione a pagamento.

Art. 2° — Possono essere qui ricoverati:

a) vecchi poveri d'ambo i sessi, cittadini italiani, con preferenze a quelli residenti in Milano o nei Comuni della Provincia di Milano, da almeno 5 anni, che abbiano superata l'età di anni 60 e che siano in istato di sana costituzione fisica;

b) vecchi d'ambo i sessi, cittadini Italiani, con preferenza a quelli residenti in Milano e nei Comuni della Provincia di Milano da almeno 5 anni, che abbiano superata l'età di anni 60 e che siano in istato di sana costituzione fisica.

Art. 3° — Per quelli di Cat. a) la retta di mantenimento viene sostenuta o dai ricoverati con gli assegni di pensione agli stessi liquidati, o dai parenti o dagli Enti che ne domandano il ricovero;

per quelli di Cat. b) la retta è sostenuta in proprio dai ricoverati.

Art. 4° — Per i primi l'Istituto fornisce il trattamento di ricovero stabilita per la comunità, escluse le eventuali spese di degenza presso Ospedali od altre Case di cura, che saranno a carico di chi paga la retta;

per la seconda, l'Istituto fornisce il vitto ed il trattamento della comunità ed eventualmente anche l'alloggio in camere separate, escluse anche per questi, le eventuali spese di degenza presso Ospedali od altre Case di cura che saranno a loro carico, ed escluse pure la biancheria ed il vestiario che saranno a loro carico nel caso che non desiderassero usare la divisa dei ricoverati.

Art. 5° — Per tutti, ad eccezione di coloro che pagano la retta mediante assegni di pensione loro liquidati da Enti od Istituti, oltre la retta che verrà versata a mensilità anticipate, verrà costituito, a titolo di garanzia, un deposito su libretto di risparmio al portatore per la somma di L. 600.— per la cat. a) e L. 800.— o di L. 1.000.— o di L. 1.200.—; e ciò proporzionalmente alle rette stabilite per la Cat. b) somma che verrà restituita unitamente agli interessi maturati in caso di dimissione o di morte del ricoverato.

Art. 6° — In caso di mancato pagamento della retta, viene tollerata una ulteriore permanenza del ricoverato nell'Istituto di giorni 60, trascorsi i quali esso viene dimesso.

Le giornate di retta non pagate verranno trattenute sul deposito cauzionale.

Art. 7° — Tutti i ricoverati della Sezione a pagamento devono osservare la disciplina dell'Istituto ed attenersi a tutti gli orari stabiliti dai regolamenti interni.

Art. 8° — La retta di ricovero sono così stabilite:

Cat. a) L. 6.— al giorno.

Cat. b) per i ricoverati conviventi in comunità L. 8.— al giorno.

per i ricoverati in camere separate da 3 a 6 letti L. 10.— al giorno.

per i ricoverati in camere separate da 1 a 2 letti L. 12.— al giorno.

Art. 9° — In via eccezionale possono essere ricoverati nella sezione a pagamento senza altro obbligo di costituzione di un deposito di garanzia, vecchi e vecchie che verseranno all'atto della loro ammissione nell'Istituto somme capitali per una volta tanto proporzionatamente all'età dei ricoverandi e determinate nelle misure seguenti:

da anni 60 a 61	L. 18.000.—
» » 61 a 62	» 18.000.—
» » 62 a 63	» 17.000.—
» » 63 a 64	» 17.000.—
» » 64 a 65	» 16.000.—
» » 65 a 66	» 16.000.—
» » 66 a 67	» 15.000.—
» » 67 a 68	» 15.000.—
» » 68 a 69	» 14.000.—
» » 69 a 70	» 14.000.—
» » 70 a 71	» 13.000.—
» » 71 a 72	» 13.000.—
» » 72 a 73	» 12.000.—
» » 73 a 74	» 12.000.—
» » 74 a 75	» 11.000.—
» » 75 a 76	» 11.000.—
» » 76 a 77	» 10.000.—
» » 77 a 78	» 9.000.—
» » 78 a 79	» 8.000.—
» » 79 a 80	» 7.000.—
» » 80 e oltre	» 6.000.—

Art. 10° — Dette somme devono essere versate alla Direzione dell'Istituto al momento del ricovero: qualora durante due mesi di prova i ricoverati si di-

mettano dall'Istituto, tali somme vengono restituite agli interessati, previa deduzione della quota corrispondente al mantenimento in ragione di L. 12 al giorno.

Trascorso il bimestre di prova i ricoverati s'intenderanno confermati al ricovero e le somme come sopra depositate verranno depositate alla Cassa del Consiglio che ne curerà l'investimento in titoli di Stato. Tali somme andranno ad incrementare il patrimonio del Pio Albergo Trivulzio.

Art. 11° — Gli aspiranti al ricovero nella Sezione a pagamento all'atto della presentazione dell'istanza di ricovero, da farsi presso l'Ufficio di Beneficenza del Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, dovranno dichiararsi edotti del presente regolamento ed obbligarsi ad uniformarvisi.

Art. 12° — Il presente regolamento entra in vigore il 1° Maggio 1939.

Milano, 26 Aprile 1939 - XVII.

IL PRESIDENTE

SEN. CONTE PIER GAETANO VENINO

IL VICE PRESIDENTE

LODOVICO PAROLI

I CONSIGLIERI

LODOVICA BORROMEO D'ADDA GALLARATI SCOTTI

GIUSEPPE SESANA

DR. STEFANO DOZZIO

ING. GIUSEPPE LAVENI

AVV. STENO BAY

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. VITTORE BUZZETTI

Approvato dall'Autorità Tutoria con provvedimento N. 27277 Div. 2/2 in data 25 Maggio 1939 - XVII°. N. 3033.

